

In Gazzetta il decreto del ministro dello sviluppo economico con gli aiuti al terzo settore

# Contributi alle imprese sociali

## Per aziende cooperative e Onlus un budget da 200 mln

### Le regole per l'accesso ai 200 milioni

|                        |  |
|------------------------|--|
| Spese ammissibili      | Per essere ammesse al beneficio le spese ammissibili, al netto dell'Iva, non devono risultare inferiori a euro 200.000 e non superiori a euro 10.000.000   |
| Attività non agevolate | Non possono essere agevolate le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o stati membri e le ulteriori specifiche attività escluse dal campo di applicazione dei regolamenti de minimis. |

DI MARCO OTTAVIANO

**A**gevolazioni per la nascita e la crescita delle imprese sociali, le cooperative e le Onlus. A disposizione 200 mln di euro. È con il decreto del ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2015 n. 224) che sono state dettate le regole per l'accesso alle agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. Ricordiamo che il Cipe con la delibera del 6 agosto scorso ha stanziato i 200 mln di euro a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri) da destinare alle imprese sociali, alle cooperative sociali e alle società cooperative aventi

qualifica di Onlus (si veda *ItaliaOggi* del 19 agosto 2015). La domanda di agevolazione dovrà essere presentata al ministero dello sviluppo economico, a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità da determinare con provvedimento della direzione generale per gli incentivi alle imprese, che sarà pubblicato nel sito internet del [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle suddette imprese compatibili con le rispettive finalità statutarie e avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori rela-

tivi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma. I programmi di investimento devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il MiSe può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a sei mesi.